

Fieracavalli

— a Verona dal 1898 —
VERONA 9-12 NOVEMBRE 2023



NORME SANITARIE

Premessa

La vigilanza sanitaria e la profilassi delle malattie infettive, nell'ambito della Fieracavalli indetta da Veronafiore S.p.A, vengono svolte a cura del Servizio Veterinario dell'AULSS 9 Scaligera e gli Espositori dovranno scrupolosamente attenersi alle disposizioni che di volta in volta verranno emanate dallo stesso Servizio.

Medici Veterinari saranno a disposizione permanente degli Espositori nel quartiere fieristico, per il rilascio di certificazioni sanitarie ed eventuali prestazioni di assistenza.

E' fatto divieto a chiunque, nel modo più assoluto, di porre qualsiasi ostacolo all'esercizio della suddetta vigilanza, per assicurare la quale si chiede di dare la massima e disinteressata collaborazione ai Sanitari durante l'espletamento delle loro funzioni.

Gli operatori professionisti degli animali coopereranno (Capo 3, Sez. 1, art. 10 del Reg. CE 429/2016) con i Veterinari Ufficiali in servizio nel quartiere fieristico nel segnalare ogni caso anche sospetto di malattia di cui agli articoli 5, 6 e 9 Reg. CE 429/2016 e all'articolo 61 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136.

Gli animali, qualunque ne sia la specie, non potranno essere ammessi nel quartiere fieristico se non in possesso dei requisiti sanitari sottoelencati.

N.B.: Si avanza riserva circa la piena osservanza delle norme sanitarie e aggiornamenti normativi che da oggi fino allo svolgimento della Fieracavalli dovessero essere emanate dal Ministero della Salute o dalla Regione Veneto, a seguito di mutate condizioni epizootologiche.

INDICAZIONI GENERALI

Tutti gli animali dovranno essere dotati delle certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente per ogni singola specie.

Gli animali introdotti dal territorio italiano dovranno essere scortati da Documento di Accompagnamento (secondo quanto previsto dall'art. 8, commi 7-8, decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134, ex "Modello 4" dell'ordinamento precedente) opportunitamente validato o con

attestazione dell'esito favorevole della visita sanitaria e delle prove effettuate sui capi (ove previste dalle presenti norme sanitarie). **Per la movimentazione di animali verso mostre fiere e mercati, la BDN consente la compilazione del documento di accompagnamento informatizzato con modalità movimentazioni verso "fiera / mercato" che prevede la data di rientro nello stabilimento di partenza entro 7 giorni dall'uscita** (punto 26 capitolo 5 del Manuale Operativo I&R).

Gli animali introdotti da Paesi Membri dell'Unione Europea dovranno essere scortati da certificati conformi a quanto previsto al Reg. 403/2021/CE del 24 marzo 2021.

Il codice identificativo dell'Ente Fiera da indicare sul Documento di Accompagnamento o sulle certificazioni internazionali è:

IT091VR77M

Una copia di tali certificazioni dovrà essere lasciata ai Veterinari Ufficiali dell'AULSS 9 Scaligera prima della sistemazione degli animali nei posteggi loro assegnati.

In alternativa gli espositori con animali potranno anticipare la documentazione degli animali in ingresso, comprensiva delle attestazioni relative alle analisi condotte sugli animali, attraverso il sistema informativo che verrà messo a disposizione nei giorni precedenti l'evento da parte dell'AULSS 9 Scaligera sul proprio sito internet: <https://veterinari.aulss9.veneto.it/> (si rammenta che documentazioni parzialmente leggibili o incomplete non saranno ritenute valide).

Eventuali partite di animali sprovviste delle certificazioni richieste non potranno accedere al quartiere fieristico.

Nei casi di sospetto o accertamento, da parte del Servizio Veterinario, di malattie infettive contagiose, Veronafiere s.p.a. declina fin d'ora ogni eventuale responsabilità per la diffusione delle stesse ad altri animali, ferme restando le procedure di legge in conformità alle vigenti norme sanitarie.

EQUIDI (Cavalli – Asini – Muli - Bardotti)

Gli equidi introdotti dal territorio italiano presso il quartiere fieristico di Verona dovranno essere scortati dal documento di identificazione (**Passaporto**) che attesti **l'iscrizione all'anagrafe equina nazionale** conformemente a quanto previsto dal DM 30 settembre 2021 e relative procedure/istruzioni di attuazione.

Tutti gli equidi di età superiore ai dodici mesi saranno ammessi al quartiere fieristico a condizione che abbiano subito i controlli previsti dal Decreto 02 febbraio 2016 "Piano Nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi" (GU Serie Generale n.96 del 26-4-2016), ovvero dovranno essere controllati per l'anemia infettiva secondo la periodicità/validità indicata nel succitato decreto e gli esiti dovranno essere trascritti sui relativi passaporti.

Gli equidi provenienti dagli Stati membri dell'unione Europea devono:

- essere correttamente identificati e muniti di Passaporto di cui al Regolamento Comunitario di esecuzione (UE) 2021/963 del 10/06/2021 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali
- essere scortati da un certificato di cui al regolamento delegato 2020/688/CE che integra il

regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (art. 22, art.76 e all. VIII parte 1, punto 1); il modello del certificato sanitario deve essere conforme a quanto previsto dal Reg. 2021/403.

Gli equidi **provenienti da paesi terzi** dovranno transitare attraverso un Posto di Ispezione Frontaliero (PIF) ed essere accompagnati dal "Documento veterinario comunitario di entrata" (DVCE animali) emesso dal PIF.

BOVINI – BUFALINI

Gli animali per accedere agli stabilimenti fieristici devono:

Nei confronti della TUBERCOLOSI BOVINA (Capo 2 sez 1 art. 10 Reg. 688/2020/CE):

provenire da allevamenti indenni da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis*. Inoltre deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- l'allevamento è situato in uno Stato membro o in una sua zona avente la qualifica di territorio indenne oppure
- gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova per la ricerca dell'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* nei 30 giorni precedenti la partenza oppure
- sono animali di età inferiore alle 6 settimane.

Nei confronti della BRUCELLOSI BOVINA (Capo 2 sez 1 art. 10 Reg. 688/2020/CE):

provenire da allevamenti indenni per *B. abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*. Inoltre, deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- l'allevamento è situato in uno Stato membro o in una sua zona avente la qualifica di territorio indenne oppure
- gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova sierologica nei confronti della Brucella nei 30 giorni precedenti la partenza oppure
- sono animali di età inferiore ai 12 mesi.

Nei confronti della LEUCOSI BOVINA (Capo 2 sez 1 art. 11 Reg. 688/2020/CE):

- il territorio nazionale è riconosciuto ufficialmente indenne, pertanto, saranno accettati solo animali provenienti da allevamenti indenni nei confronti della Leucosi Bovina Enzootica.

Nei confronti della RINOTRACHEITE INFETTIVA BOVINA (IBR) (Capo 2 sez 1 art. 11 Reg. 688/2020/CE): Valido per gli animali di qualsiasi età.

Devono essere soddisfatte le prescrizioni seguenti:

Se gli animali provengono da un allevamento indenne da IBR:

- lo stabilimento è situato in un territorio riconosciuto indenne o con un programma di eradicazione approvato per IBR

oppure

- sono stati sottoposti a una quarantena per un periodo almeno pari a 30 giorni prima della partenza e sottoposti con esito negativo a una prova sierologica nei 15 giorni precedenti la partenza per la ricerca anticorpale:
 - del BHV-1 (virus intero) o
 - della glicoproteina E del BHV 1, in caso di animali vaccinati con vaccini gE deleti

Se gli animali provengono da un allevamento non indenne da IBR devono essere stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena* per un periodo almeno pari a 30 giorni precedenti la partenza e sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica nei 21 giorni dopo l'inizio della quarantena per la ricerca anticorpale:

- del BHV-1 (virus intero) o
- della glicoproteina E del BHV 1, in caso di animali vaccinati con vaccini gE deleti.

** su deroga del Ministero della Salute la quarantena può essere effettuata nello stabilimento di origine garantendole dovute misure di biosicurezza*

DISCIPLINA DEI TRASPORTI

Gli animali dovranno essere trasportati alle condizioni previste dal Reg. 1/2005/CE e successive modificazioni ed integrazioni e gli autotrasportatori dovranno esibire all'ingresso in Fiera l'attestazione dell'avvenuta disinfezione.

Al momento dell'ingresso presso il quartiere fieristico è necessario che tutta la documentazione (copia Documento di accompagnamento, passaporti, autorizzazione al trasporto) venga esibita al servizio Veterinario.

Ultimato lo scarico, gli automezzi non potranno lasciare l'area fieristica, se non dopo essere stati sottoposti a lavaggio e disinfezione presso l'apposita stazione esistente nell'ambito della Fiera.

Vi ricordiamo che è OBBLIGATORIO effettuare il Check-in Veterinario on line per l'ingresso dei cavalli in fiera a questo link CON LARGO ANTICIPO RISPETTO AL GIORNO DI ARRIVO:

<https://veterinari.aulss9.veneto.it/fieracavalli-2023-pre-registrazione-equidi>

**IL CHECK-IN VETERINARIO ONLINE SARÀ APERTO
DAL GIORNO 9 OTTOBRE 2023 AL GIORNO 5 NOVEMBRE 2023
ALLE ORE 00:00!!!**

Per chiarimenti ed informazioni sanitarie rivolgersi al Servizio Veterinario
dell'AULSS 9 Scaliqeratel. 045-8075054 – 045/8075929 tutti i giorni lavorativi
dalle ore 8.00 alle ore 13.00.